

N.R.G. Lav. 545 /2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

SEZIONE LAVORO

Nel procedimento iscritto al n. 545/2018, promosso da:

FANDUZZA SUSANNA (FNDSN76M52G273E), rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava ed elettivamente domiciliata nel suo Studio in Messina, Via Cesare Battisti n. 108

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.: 801855250588) e UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA, SEDE DI PARMA (C.F.: 80008710347), rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, Via Guido Reni n. 4 e, per delega di quest'ultima, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dal dirigente scolastico dott. Maurizio Bocedi dell'Ufficio Scolastico provinciale di Parma, domiciliato in Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15

RESISTENTI

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

RESISTENTE

nonché contro

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PALERMO

RESISTENTE

Il Giudice del Tribunale di Parma in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.09.2018, visti gli atti e i documenti del procedimento in epigrafe, osserva quanto segue.



Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione agli atti, è emerso che Susanna Fanduzza ha partecipato al procedimento di mobilità indetto con ordinanza ministeriale n. 207 del 09.03.2018 presentando apposita domanda ove chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art. 33, comma 3 e 5, l. 104/1992 ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso gli istituti paritari ed ottenendo, all'esito delle operazioni di mobilità, l'assegnazione presso l'Istituto comprensivo Fermi – Ferrari di Langhirano (PR).

Parte ricorrente ha quindi adito l'intestato Tribunale, sezione lavoro, al fine di chiedere, sia in sede cautelare che di merito, per i motivi compiutamente esposti nell'atto introduttivo del giudizio, previa disapplicazione dell'art. 13, punto IV, CCNI concernente la mobilità per l'a.s. 2018/2019 perché in contrasto con la l. 104/1992 nonché delle note comuni allegate a tale contratto nella parte in cui prevedono che il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie non è valutabile nell'ambito del procedimento di mobilità, l'accertamento del proprio diritto ad essere assegnata, anche in sovrannumero, presso gli ambiti territoriali della provincia di Palermo, indicati in via preferenziale nella domanda di mobilità o comunque in uno degli ambiti territoriali ove risultano posti vacanti e disponibili secondo l'ordine di preferenze da essa indicato nella domanda di mobilità.

Provvedevano a costituirsi congiuntamente in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ambito territoriale di Parma e Piacenza, sede di Parma, al fine di chiedere, in via pregiudiziale, la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, nel merito il rigetto del ricorso. Nessuno si costituiva per l'Ufficio Regionale dell'Emilia Romagna e l'Ambito territoriale provinciale di Palermo, organi periferici del Ministero ritualmente convenuti in giudizio.

All'udienza del 04.09.2018 fissata per l'esame della domanda cautelare, le parti insistevano come da rispettivi atti introduttivi e il Giudice riservava la decisione.

Tanto premesso, osserva il Giudice come, sulla base degli elementi disponibili in giudizio, risulti carente il requisito del *periculum in mora*.

Parte ricorrente ha allegato di essere referente unico per la nonna disabile in situazione di gravità e di essere madre di un bambino adottato, evidenziando come la propria assenza dal Comune di residenza determinerebbe un irreparabile pregiudizio alla salute della nonna, che si vedrebbe privata dell'assistenza quotidiana, ed alla serenità del figlio.

Osserva il Giudice come dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulti che la nonna Elena Impallomeni sia stata dichiarata in data 22.12.2016 disabile in situazione di gravità dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'handicap (doc. 4 parte ricorrente) e come la stessa conviva con la nipote Susanna Fanduzza e la di lei famiglia (doc. 7 parte ricorrente).

Deve però rilevarsi come parte ricorrente non dia alcuna prova di essere referente unico per la nonna disabile ma si limiti genericamente ad allegare che



nessun altro familiare è in grado di prendersi cura di essa. La ricorrente riferisce che la sig.ra Elena Impallomeni è vedova ma nulla asserisce in relazione agli altri familiari potenzialmente in grado di accudirla. In particolare, nessun cenno viene fatto ai figli della sig.ra Impallomeni su cui incomberebbe in primo luogo il dovere di seguire ed accudire la madre. La genericità e la lacunosità delle asserzioni che supportano il paventato rischio della compromissione irreparabile della salute della nonna a causa della propria assenza determinata dal trasferimento presso l'ambito territoriale Emilia Romagna inducono pertanto la scrivente a ritenere tale rischio non adeguatamente allegato e provato.

Quanto invece alla dedotta compromissione della serenità del figlio minore, si osserva come l'indubbio disagio familiare determinato dall'assegnazione della ricorrente presso un ambito territoriale assai lontano dal proprio Comune di residenza non sia sufficiente ad integrare quel "pregiudizio imminente ed irreparabile" richiesto ai fini della pronuncia del provvedimento d'urgenza.

L'insussistenza del requisito del *periculum in mora* esonera questo Tribunale dall'analizzare l'ulteriore requisito costituito dal *fumus boni iuris*.

Trattandosi di ricorso cautelare proposto in corso di causa, la definizione delle relative spese va rimessa all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro respinge la domanda cautelare *ex art. 700 c.p.c.* proposta da Susanna Fanduzza nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ambito territoriale di Parma e Piacenza, sede di Parma, dell'Ufficio Regionale per l'Emilia Romagna e dell'Ambito territoriale provinciale di Palermo.

Spese al merito.

Si comunichi.

Parma, 17.09.2018

Il Giudice
Elena Orlandi

